

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e termine per il pagamento delle imposte**

di Federica Furlani

Ai sensi dell'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#), per determinare il **termine** entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il **pagamento delle imposte**, è necessario fare riferimento:

- alla **data di chiusura dell'esercizio**;
- alla **data di approvazione del bilancio**.

#### **Approvazione del bilancio nei termini ordinari**

Se il bilancio viene approvato nei **termini ordinari** (**entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio e quindi entro il **30 aprile 2019**), il versamento deve essere effettuato entro **l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**, ovvero entro **il trentesimo giorno successivo** a tale data con una **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Di conseguenza ipotizzando una **società con esercizio coincidente con l'anno solare 2018** (1.1.2018 – 31.12.2018) e con approvazione del bilancio in data 26 aprile 2018, il versamento del saldo Ires 2018, e prima rata di acconto 2019, va effettuato entro il **1° luglio 2019** (il 30 giugno cade di domenica), ovvero entro il **31 luglio 2019** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

#### **Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari**

Se il bilancio non viene approvato nei **termini ordinari**, ma il contribuente si avvale della proroga di approvazione dello stesso **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (quindi entro il **29 giugno 2019**), il versamento deve essere effettuato entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, ovvero entro **il trentesimo giorno successivo** a tale data con una **maggiorazione dello 0,40%**.

La stessa società di cui sopra che si avvalga del maggior termine di approvazione del bilancio, fissato al **28 maggio 2019**, dovrà effettuare il versamento del saldo Ires sempre entro il **1° luglio 2019**, ovvero entro il **31 luglio 2019** con la **maggiorazione dello 0,40%**; se invece l'Assemblea di approvazione del bilancio è fissata al 26 giugno, il relativo versamento deve essere fatto entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 30 agosto 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

## Mancata approvazione del bilancio

L'ultima ipotesi riguarda la **mancata approvazione del bilancio**, cui deve comunque seguire il versamento delle imposte.

In tal caso, se l'approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se invece ci si era avvalsi del **maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l'approvazione del bilancio.

In entrambi i casi c'è la possibilità di **differimento del termine di 30 giorni** con il versamento della **maggiorazione dello 0,40%**.

Una volta identificato il termine di versamento delle imposte a saldo 2018 (e primo acconto 2019), le stesse possono essere versate in un'unica soluzione o possono essere **rateizzate** in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente; rateizzazione che **deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione (quindi il numero massimo di rate è 6) e **può riguardare anche solo alcuni importi** (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Ires e versare invece in un'unica soluzione il primo acconto).

Per identificare il **numero di rate e le varie scadenze**, si deve partire dalla data in cui il contribuente intende effettuare il pagamento del saldo e del primo acconto: 1° luglio 2019, ovvero 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le rate successive vanno versate **entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli interessi dello 0,33% in misura forfetaria** per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento. Pertanto:

- se la **prima rata di versamento** scade il **1° luglio 2019**, la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,17%, la terza il 20 agosto con l'applicazione degli interessi dello 0,50% e così via;
- se la **prima rata di versamento scade il 31 luglio 2019**, la seconda scade il 20 agosto 2019 con l'applicazione degli interessi dello 0,18%, la terza il 16 settembre con l'applicazione degli interessi dello 0,51% e così via.

Si riporta di seguito il prospetto delle possibili rate, con scadenze ed interessi dovuti, di cui alle Istruzioni generali del **Modello Redditi SC 2019**.

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 <sup>a</sup>	1 luglio	0,00	31 luglio	0,00
2 <sup>a</sup>	16 luglio	0,17	20 agosto	0,18
3 <sup>a</sup>	20 agosto	0,50	16 settembre	0,51
4 <sup>a</sup>	16 settembre	0,83	16 ottobre	0,84
5 <sup>a</sup>	16 ottobre	1,16	18 novembre	1,17
6 <sup>a</sup>	18 novembre	1,49		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)